

in via legislativa l'autorizzazione di poterli alienare per addivenire poscia al contratto di effettiva loro alienazione, abbia egli agito a termini delle leggi generali dello Stato, e che per conseguenza il di lui procedere a questo riguardo sia intieramente regolare.

**MICHELINI.** Io credo che le osservazioni del preopinante non distruggano punto la censura che il deputato Pallieri faceva al modo con cui vuole procedere il Governo nell'alienazione dei palazzi di cui si tratta.

Diffatti il Governo, secondo quanto proponeva l'onorevole deputato Pallieri, non farebbe già un contratto, ma solamente un progetto, il quale non avrebbe effetto di sorta senza la sanzione del Parlamento; quindi non si possono contro questo sistema invocare le leggi invocate dall'onorevole preopinante.

Osserverò ancora, che ad ogni tratto nei Governi costituzionali il potere esecutivo procede appunto come indicava il signor Pallieri. Quando si tratta, per esempio, di concessione di strade ferrate, è necessario l'intervento del potere legislativo, perchè ordinariamente, fra le altre cose, si concede l'esenzione da certi dazi, e nessuno può concedere queste esenzioni che coloro che impongono i dazi, cioè il potere legislativo. Ora, come si regola il potere esecutivo in quei casi? Fa i contratti speciali colle compagnie, ma questi contratti non hanno effetto se non quando sono rivestiti della sanzione parlamentaria.

Quindi io credo che l'opinione dell'onorevole deputato Pallieri abbia tutta la sua forza, e che essa valga, se non a respingere per ora l'attuale progetto di legge, almeno a mettere il Ministero nell'avvertenza del modo con cui egli debba governarsi nei casi avvenire.

**PALLIERI.** L'onorevole preopinante, nell'adeguata sua risposta alle riflessioni dell'onorevole mio contraddittore, avendo precisamente espresse, in modo però superiore a quanto io avrei fatto, le ragioni che io mi proponeva di contrapporre alle riflessioni medesime, potrei facilmente tacermi. Ma poichè ho la parola, soggiungerò che l'onorevole signor Bunico s'inganna a partito rispetto al senso che egli attribuisce all'articolo 425 del Codice civile, la cui origine e retta intelligenza già io ebbi altra volta l'onore di spiegare dinanzi a quest'Assemblea.

Il citato articolo dichiarava, in conformità degli antichi editti, l'inalienabilità dei beni demaniali, riconoscendo tale principio qual legge fondamentale della Corona al disopra dello stesso assoluto potere del Re, il quale perciò non poteva valevolmente addivenire ad alcuna alienazione di tali beni, non ostante, come ivi sta scritto, tutte le derogatorie che vi fossero apposte.

Ora tale disposizione, da cui trovavasi vincolato il supremo potere del Re, più non può avere applicazione sotto l'attuale reggimento costituzionale, in cui l'accordo del Re e del Parlamento rende valide tutte le alienazioni che erano con quella disposizione vietate. Ma non occorre insistere a questo riguardo, giacchè, ad ogni modo, l'articolo in discorso è onninamente estraneo all'oggetto sul quale verte la discussione.

Ha già del resto rammentato l'onorevole deputato Michelini, e ben lo sa chi ha fatto attenzione alle mie parole, che io non ho mai preteso, come erroneamente suppone l'onorevole deputato Bunico, che il ministro delle finanze dovesse procedere alla definitiva stipulazione dell'atto, avendo io detto invece che egli doveva firmare un progetto di convenzione, al cui perfetto compimento più nulla mancasse che la parlamentare sanzione.

Per la qual cosa assolutamente insussistenti risultano in

dritto ed in fatto le obbiezioni oppostemi dall'onorevole signor Bunico.

**PRESIDENTE.** Consulto la Camera se intenda chiedere la discussione sul complesso della legge.

(La Camera assente.)

Si procede alla discussione parziale degli articoli.

L'articolo 1 della Commissione è così concepito:

« È autorizzata a favore del municipio di Genova la concessione in proprietà del palazzo D'Oria-Tursi e delle sue dipendenze, compreso in esse il palazzo delle Torrette, in detta città esistenti. »

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 2. In corrispettivo di tale cessione, il municipio dovrà rinunciare ad ogni e qualsiasi diritto o pretesa sul palazzo Ducale esistente nella stessa città e dipendente, sia da dichiarazioni o fatti seguiti sotto l'antico Governo ligure o francese, o della repubblica provvisoria del 1814, che dal decreto 7 maggio 1848, che perciò riconoscerà di niun effetto. »

Se non havvi chi domanda la parola, lo pongo ai voti.

**PALLIERI.** Io propongo di sopprimere queste ultime parole: « che perciò riconoscerà di niun effetto. »

Siffatte parole, a parer mio, non sono corrispondenti all'intendimento che si ha, o quanto meno sono inutili. Diffatti qui si vuole dal municipio di Genova una *rinuncia* e non già una *ricognizione*; giacchè il riconoscere se il decreto di cui si tratta potesse o no avere il suo effetto, avrebbe in ogni caso spettato al giudizio dei tribunali, i quali soli avrebbero potuto decidere in via contenziosa quali fossero i diritti del municipio di Genova e quali quelli dello Stato.

**PRESIDENTE.** Il deputato Pallieri propone di sopprimere nell'articolo secondo le parole: « che perciò riconoscerà di niun effetto. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

**PARINA P., relatore.** Io non ho alcuna difficoltà per la soppressione proposta dal deputato Pallieri, e credo altresì che gli altri membri della Commissione non vorranno ad essa opporsi. Siffatte parole vennero conservate nell'articolo onde mantenere, direi così, tutte le più ampie espressioni che vi erano nel medesimo. Del rimanente, come ho detto, non ho difficoltà per esso.

**PRESIDENTE.** Se niuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo come fu emendato dal deputato Pallieri.

(La Camera approva.)

Viene l'articolo terzo così concepito:

« Il municipio di Genova concorrerà inoltre nella spesa della demolizione dell'anticorpo del palazzo Ducale, che dovrà effettuarsi nel termine di due anni, per la somma di lire cinquanta mila, da pagarsi in cinque annue rate eguali di lire dieci mila, a cominciare dal giorno in cui sarà posto mano alla demolizione medesima. »

Se niuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Essendo approvati i singoli articoli, si procede alla votazione sul complesso della legge per scrutinio segreto.

Risultato della votazione:

Votanti . . . . .	112
Maggioranza . . . . .	87
Voti favorevoli . . . . .	106
Voti contrari . . . . .	6

(La Camera approva.)